

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
(EUIPO)

Parte A

Disposizioni generali

Sezione 5

Rappresentanza professionale

Indice

1 Introduzione — Principio della rappresentanza.....	67
2 Persone autorizzate ad agire in veste di rappresentanti.....	68
2.1 Numeri ID e banca dati dei rappresentanti.....	69
2.2 Rappresentanza assunta da avvocati.....	70
2.2.1 Il termine «avvocato».....	70
2.2.2 Qualifica.....	70
2.2.3 Nazionalità e domicilio professionale.....	70
2.2.4 Abilitazione ad agire in materia di marchi e/o disegni o modelli.....	71
2.3 Mandatari abilitati ammessi e iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio.....	72
2.3.1 Abilitazione ai sensi del diritto nazionale.....	73
2.3.1.1 Prima alternativa — Qualificazione professionale speciale.....	73
2.3.1.2 Seconda alternativa — Cinque anni di esperienza.....	74
2.3.1.3 Terza alternativa — Riconoscimento da parte di uno Stato membro del SEE.....	74
2.3.2 Cittadinanza e domicilio professionale.....	74
2.3.3 Attestato.....	75
2.3.4 Deroghe.....	75
2.3.5 Procedura per l'iscrizione all'elenco dei mandatari abilitati.....	78
2.3.6 Modifiche all'elenco dei mandatari abilitati.....	78
2.3.6.1 Cancellazione.....	78
2.3.6.2 Sospensione dell'iscrizione all'elenco dei mandatari abilitati.....	79
2.3.7 Reiscrizione all'elenco dei mandatari abilitati.....	79
2.4 Rappresentanza assunta da un dipendente.....	80
2.4.1 Dipendenti che agiscono per i propri datori di lavoro.....	81
2.4.2 Rappresentanza assunta da dipendenti di una persona giuridica con legami economici.....	81
2.5 Rappresentanza legale e firma.....	82
3 Designazione di un rappresentante professionale.....	83
3.1 Condizioni nelle quali la designazione è obbligatoria.....	83
3.1.1 Domicilio e sede di attività.....	83
3.1.2 Nozione di territorio «nel SEE».....	84
3.2 Conseguenze della mancata ottemperanza in caso di designazione obbligatoria.....	84
3.2.1 Durante la registrazione.....	84
3.2.2 Durante l'opposizione.....	85

3.2.3 Annullamento.....	86
3.3 Designazione non obbligatoria di un rappresentante.....	86
3.4 Designazione/sostituzione di un rappresentante.....	86
3.4.1 Designazione/sostituzione esplicita.....	86
3.4.2 Designazione implicita.....	87
3.4.3 Associazioni di rappresentanti.....	88
4 Comunicazione con i rappresentanti.....	89
5 Procura.....	90
5.1 Procure speciali.....	91
5.2 Procure generali.....	92
5.3 Conseguenze in caso di procura mancante richiesta espressamente dall'Ufficio.....	92
6 Ritiro della designazione di un rappresentante o di una procura.....	92
6.1 Azione intrapresa dalla persona rappresentata.....	93
6.2 Ritiro da parte del rappresentante.....	93
7 Decesso o incapacità di agire della persona rappresentata o del rappresentante.....	93
7.1 Decesso o incapacità di agire della persona rappresentata.....	93
7.2 Decesso o incapacità di agire del rappresentante.....	94
Allegato 1.....	95
Allegato 2.....	126

1 Introduzione — Principio della rappresentanza

Articoli 119 e 120, RMUE

Articolo 7, lettera b), REMUE

Articolo 77 e 78, RDC

Articolo 62, REDC

Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio o sede o una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nello Spazio economico europeo (SEE), formato dall'Unione europea (UE) e dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia, non sono tenute a essere rappresentate nelle procedure dinanzi all'Ufficio in materia di marchi e in materia di disegni e modelli (cfr. il punto 3.1.1 che segue).

Le persone fisiche e giuridiche che non hanno domicilio né sede né una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nel SEE devono essere rappresentate da un rappresentante con sede all'interno del SEE, salvo nei casi in cui la designazione di un rappresentante non è obbligatoria (cfr. il punto 3.1 che segue per eventuali eccezioni alla regola generale). Cfr. il punto 3.2.1 che segue sulle conseguenze della mancata designazione di un rappresentante, quando la rappresentanza è obbligatoria, una volta depositata la domanda di marchio dell'Unione europea.

I rappresentanti ai sensi degli articoli 119 e 120 RMUE possono essere domiciliati nel SEE.

Per quanto riguarda i procedimenti relativi a disegni e modelli comunitari registrati (DMC), ai sensi degli articoli 77 e 78, RDC, il territorio di riferimento ai fini dell'obbligo di essere rappresentati e del luogo in cui devono avere sede i rappresentanti ai sensi dell'articolo 78, RDC è l'UE. Tuttavia, secondo la sentenza nella causa *Paul Rosenich* (13/07/2017, T-524/14, PAUL ROSENICH, EU:T:2017:487), l'Ufficio ritiene che il SEE sia il territorio di riferimento e, di conseguenza, le considerazioni applicate in precedenza al SEE in materia di marchi si applicano ora anche ai disegni e modelli.

In linea di principio, i rappresentanti non sono tenuti a presentare una procura ad agire dinanzi all'Ufficio a meno che l'Ufficio non lo richieda esplicitamente ovvero dove, in procedimenti *inter partes*, l'altra parte ne faccia espressamente richiesta.

Una volta designato un rappresentante, l'Ufficio comunicherà esclusivamente con quest'ultimo.

Per ulteriori informazioni su specifici aspetti della rappresentanza professionale nel corso del procedimento dinanzi all'Ufficio in materia di marchi internazionali, cfr. le Direttive, parte M, Marchi internazionali.

La prima parte di questa sezione (cfr. il punto 2 che segue) definisce i diversi tipi di rappresentanti.

La seconda parte di questa sezione (cfr. i punti da 3 a 6 che seguono) tratta della designazione o della mancata designazione di rappresentanti e della procura di questi ultimi.

2 Persone autorizzate ad agire in veste di rappresentanti

Articolo 119, paragrafo 3 e articolo 120, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE

Articolo 74, paragrafo 8, RDMUE

Articolo 77, paragrafo 3, e articolo 78, paragrafo 1, lettere a) e b), RDC

Articolo 62, paragrafo 9, REDC

In tutti gli Stati membri del SEE, la rappresentanza in procedimenti legali è una professione regolamentata e può essere esercitata solo in condizioni particolari. Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio, si distinguono le seguenti categorie di rappresentanti:

gli avvocati (articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE, e articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC) sono professionisti che, a seconda della legislazione nazionale, sono pienamente autorizzati a rappresentare terzi dinanzi a uffici nazionali (cfr. il punto 2.2 che segue);

gli altri professionisti (articolo 120, paragrafo 1, lettera b), RMUE, e articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC) devono rispettare ulteriori condizioni e devono essere iscritti in un elenco specifico tenuto dall'Ufficio a tale scopo (l'elenco dei mandatarî abilitati). Tra questi, occorre distinguere altri due gruppi: coloro che possono operare come rappresentanti solo in procedimenti relativi a DMC («elenco per i disegni o modelli») e coloro che possono operare in procedimenti relativi sia a DMC sia a marchi dell'Unione europea (cfr. il punto 2.3 che segue). L'Ufficio fa collettivamente riferimento a detti professionisti come «**mandatarî abilitati**».

Diversi avvocati e mandatarî abilitati possono essere organizzati in entità chiamate «**associazioni di rappresentanti**» (articolo 74, paragrafo 8, RDMUE; articolo 62, paragrafo 9, REDC) (cfr. il punto 3.4.3 che segue).

La categoria finale di rappresentanti sono i **dipendenti** che agiscono in qualità di rappresentanti di una parte in causa nel procedimento dinanzi all'Ufficio (articolo 119, paragrafo 3, primo comma, RMUE, articolo 77, paragrafo 3, primo comma, RDC) (cfr. il punto 2.4.1 che segue) o i dipendenti di persone giuridiche **aventi legami economici con esse** (articolo 119, paragrafo 3, secondo comma, RMUE; articolo 77, paragrafo 3, secondo comma, RDC) (cfr. il punto 2.4.2 che segue).

I dipendenti devono esseri distinti dai **rappresentanti legali** ai sensi del diritto nazionale (cfr. il punto 2.5 che segue).

2.1 Numeri ID e banca dati dei rappresentanti

Tutti coloro che s'identificano come rappresentanti o dipendenti di singoli in procedimenti dinanzi all'Ufficio e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa, sono inseriti nella banca dati dei rappresentanti e ricevono un numero identificativo. La banca dati ha una duplice funzione: riporta tutti i dati di contatto pertinenti con il numero ID specifico per ogni tipo di rappresentante e le informazioni pubbliche contenute nell'elenco dei mandatarî o nell'elenco per i disegni o modelli.⁽¹⁾

Un rappresentante può avere diversi ID.

- Le associazioni di rappresentanti possono avere diversi ID per indirizzi ufficiali diversi.
- Un singolo rappresentante può avere un ID come dipendente rappresentante e un ID diverso come avvocato a pieno titolo.
- Se una persona conferma di lavorare per due associazioni di rappresentanti diverse o da due indirizzi diversi, le possono essere attribuiti due diversi numeri. Soltanto il primo numero ID sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
- È anche possibile avere due ID diversi, uno come avvocato e uno come mandatario abilitato dinanzi all'Ufficio, se tale doppia qualifica è prevista dalla legge nazionale (per esempio, in Francia queste due funzioni non sono compatibili, cfr. l'allegato I). L'Ufficio respinge quasi sempre le domande di avvocati di essere iscritti nell'elenco dei mandatarî abilitati dinanzi all'Ufficio, poiché essi sono automaticamente autorizzati a figurare nella banca dati in qualità di «avvocati» a titolo personale e non hanno la necessità di essere inclusi nell'elenco dell'Ufficio dei mandatarî abilitati.
- Se viene richiesto un secondo ID (o uno successivo) per un tipo di rappresentante, l'Ufficio può chiedere alla persona interessata di dimostrare la reale ed effettiva natura del proprio insediamento negli indirizzi individuati. Le prove presentate a tal fine dovrebbero dimostrare non la mera presenza di locali presso gli indirizzi in questione, bensì il reale ed effettivo esercizio di attività imprenditoriali o di lavoro dipendente svolte e fatturate nei diversi luoghi in questione.
- Non sarà concesso un secondo (o successivo) numero ID per un indirizzo di corrispondenza, una casella postale o un semplice indirizzo di servizio nel SEE.

La banca dati dei rappresentanti è disponibile on-line. Nella banca dati i rappresentanti sono identificati come: associazione, dipendente, avvocato (legale) e mandatario abilitato. A livello interno, l'ultima categoria è suddivisa in due sottocategorie: il tipo 1 è composto da persone esclusivamente autorizzate alla rappresentanza in materia di DMC ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera c), RDC, e il tipo 2 da persone autorizzate alla rappresentanza sia in materia di marchi sia in materia di disegni o modelli ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, lettera b), RMUE e dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC.

¹ Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali obbligatori in relazione ai compiti dell'Ufficio, che comprendono i dati di contatto, cfr. la nota esplicativa dell'EU IPO sul trattamento dei dati personali nell'ambito dei compiti dell'EU IPO, come stabilito nel RMUE e nel RDC, accessibili nella sezione «Protezione dei dati» del sito web dell'Ufficio.

In tutte le comunicazioni e in tutti i moduli inviati all'Ufficio è possibile sostituire, e sarebbe auspicabile farlo, le informazioni riguardanti l'indirizzo e i recapiti del rappresentante con il nome del rappresentante e il numero identificativo attribuitogli dall'Ufficio.

Il numero ID può essere trovato consultando uno qualsiasi dei fascicoli del rappresentante in questione attraverso il sito web dell'Ufficio: www.euipo.europa.eu.

2.2 Rappresentanza assunta da avvocati

Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE

Articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC

Un avvocato è un professionista abilitato a rappresentare terzi dinanzi all'Ufficio, automaticamente e senza ulteriore riconoscimento formale, a condizione che siano soddisfatte le seguenti tre condizioni:

1. deve essere qualificato in uno degli Stati membri del SEE;
2. deve avere il proprio domicilio professionale all'interno del SEE;
3. deve essere abilitato ad agire quale mandatario in materia di marchi e/o di disegni o modelli nello Stato membro in cui è abilitato a esercitare.

2.2.1 Il termine «avvocato»

I titoli professionali per ciascuno Stato membro del SEE sono indicati nella colonna «Terminologia nazionale per avvocato» di cui all'allegato 1 di questa sezione.

2.2.2 Qualifica

Per qualifica in uno Stato membro del SEE si intende che la persona deve essere ammessa all'esercizio della professione forense o alla pratica utilizzando uno dei summenzionati titoli professionali identificati nell'Allegato 1 ai sensi della corrispondente normativa nazionale. L'Ufficio non effettuerà verifiche in tal senso, a meno che non vi siano dubbi al riguardo.

2.2.3 Nazionalità e domicilio professionale

Non è prevista alcuna disposizione in materia di nazionalità. Pertanto, l'avvocato può avere la nazionalità di uno Stato non membro del SEE.

Il domicilio professionale deve essere ubicato nel SEE. Una casella postale o un indirizzo di servizio non costituisce un domicilio professionale. Tale domicilio professionale non deve necessariamente essere l'unico domicilio professionale del rappresentante. Peraltro, il domicilio professionale potrebbe essere sito in uno Stato membro del SEE diverso da quello in cui l'avvocato è ammesso ad esercitare la professione forense. Tuttavia, avvocati che abbiano unicamente un domicilio

professionale al di fuori del SEE non sono legittimati a rappresentare dinanzi all'Ufficio, anche se dovessero essere abilitati a esercitare la professione forense in uno degli Stati membri del SEE. L'Ufficio può richiedere in qualsiasi momento la prova del fatto che l'indirizzo fornito sia o continui ad essere un domicilio professionale effettivo e serio.

Se un'associazione di rappresentanti come, ad esempio, uno studio o un ufficio legale, ha diversi domicili professionali, essa può agire in veste di rappresentante utilizzando unicamente un domicilio professionale che sia sito nel SEE. L'Ufficio comunicherà con l'avvocato servendosi esclusivamente dell'indirizzo nel SEE.

2.2.4 Abilitazione ad agire in materia di marchi e/o disegni o modelli

L'abilitazione ad agire in qualità di rappresentante in materia di marchi e/o di disegni o modelli in uno stato deve includere l'abilitazione a rappresentare clienti dinanzi al corrispondente ufficio nazionale della proprietà industriale. Questa condizione si applica a tutti gli Stati membri del SEE.

Gli avvocati di cui all'articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE e all'articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC che soddisfano le condizioni esposte nel presente articolo acquisiscono automaticamente il diritto di rappresentare i propri clienti dinanzi all'Ufficio. Ciò significa, fondamentalmente, che se un avvocato ha il diritto di agire in materia di marchi e/o disegni o modelli dinanzi all'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro del SEE in cui si è qualificato, sarà anche in grado di agire dinanzi all'Ufficio.

Gli avvocati non sono iscritti nell'elenco di mandatarie abilitati cui fa riferimento l'articolo 120, paragrafo 2, RMUE e l'articolo 78, paragrafo 1, lettere b) e c), RDC, perché l'abilitazione e le qualifiche professionali speciali citate nella suddetta disposizione riguardano persone che appartengono a categorie di rappresentanti specializzati in materia di proprietà industriale o marchi, mentre gli avvocati hanno, per definizione, il diritto di rappresentare in tutte le questioni legali.

Se un «avvocato», cui è già stato attribuito un numero di identificazione come avvocato, chiede l'iscrizione nell'elenco dei «mandatarie abilitati», il numero ID verrà mantenuto, ma lo stato cambierà da «avvocato» a «mandatario abilitato», previa consultazione del richiedente. Si veda sopra il punto 2.1 sulle situazioni in cui è possibile assegnare più numeri ID a una persona.

L'allegato 1 dà una spiegazione dettagliata delle normative specifiche e della terminologia per la maggior parte dei paesi. Le informazioni in esso contenute sono state messe a disposizione dagli uffici nazionali della proprietà industriale di ciascuno Stato e, di conseguenza, qualsiasi richiesta di chiarimenti riguardo la loro correttezza dovrebbe essere rivolta all'ufficio nazionale in questione. L'Ufficio gradirebbe essere informato in merito alla presenza di eventuali incongruenze.

2.3 Mandatari abilitati ammessi e iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio

Articolo 120, paragrafo 1, lettera b) e articolo 120, paragrafo 2, RMUE

Articolo 78, paragrafo 1, lettere b) e c), RDC

Il secondo gruppo di persone abilitate a rappresentare professionalmente terzi dinanzi all'Ufficio riunisce quelle persone i cui nomi figurano in uno dei due elenchi di rappresentanti tenuti dall'Ufficio:

1. l'elenco dell'Ufficio dei mandatari abilitati ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, lettera b), RMUE e dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC (in materia di marchi, disegni e modelli);
2. l'elenco dei rappresentanti professionali ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera c), RDC (in materia di disegni e modelli).

Per questa categoria di rappresentanti, l'iscrizione all'elenco dell'Ufficio dei mandatari abilitati li abilita a rappresentare terzi dinanzi all'Ufficio. Un rappresentante che è stato iscritto nell'elenco dei mandatari abilitati di cui all'articolo 120, paragrafo 1, lettera b), ha diritto automaticamente a rappresentare terzi in materia di disegni o modelli ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC, e non verrà iscritto nello speciale elenco di mandatari abilitati competenti in tema di disegni o modelli («elenco per i disegni o modelli»).

Se una persona che figura nell'elenco tenuto ai sensi dell'articolo 120, RMUE, chiede di essere iscritta nell'elenco per i disegni o modelli tenuto per i mandatari abilitati ad agire esclusivamente in materia di disegni o modelli comunitari ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4, RDC, la richiesta sarà respinta.

L'elenco per i disegni o modelli è previsto solo per i mandatari abilitati che hanno diritto a rappresentare i clienti dinanzi all'Ufficio in materia di disegni o modelli, ma non in materia di marchi.

L'allegato 2 dà una spiegazione dettagliata delle normative specifiche e della terminologia per la maggior parte dei paesi. Le informazioni in esso contenute sono state messe a disposizione dagli uffici nazionali della proprietà industriale di ciascuno Stato e, di conseguenza, qualsiasi richiesta di chiarimenti riguardo la loro correttezza dovrebbe essere rivolta all'ufficio nazionale in questione. L'Ufficio gradirebbe essere informato in merito alla presenza di eventuali incongruenze.

L'iscrizione negli elenchi è subordinata alla compilazione di una richiesta, firmata individualmente dalla persona interessata, utilizzando il modulo appositamente creato dall'Ufficio e disponibile online al seguente indirizzo: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings>.

Per poter essere iscritti nell'elenco occorre soddisfare tre requisiti:

1. il rappresentante deve possedere la cittadinanza di uno degli Stati membri del SEE;
2. deve avere il proprio domicilio professionale nel SEE;

3. deve essere abilitato, conformemente alla legislazione nazionale, a rappresentare terzi in materia di marchi o disegni e modelli dinanzi all'ufficio nazionale per la proprietà industriale. A tal fine il rappresentante deve fornire un attestato dal quale risulti tale condizione, rilasciato dall'ufficio nazionale per la proprietà industriale di uno Stato membro del SEE.

2.3.1 Abilitazione ai sensi del diritto nazionale

Le condizioni per l'iscrizione nell'elenco dei mandatarî abilitati e nell'elenco per i disegni o modelli dipendono dall'ordinamento giuridico dello Stato membro del SEE interessato.

Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE

Articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC

In numerosi Stati membri del SEE, l'abilitazione a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio nazionale in materia di marchi è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale (articolo 120, paragrafo 2, lettera c), articolo 48, paragrafo 4, lettera c), primo comma, RDC). Pertanto, al fine di essere abilitata ad agire in veste di rappresentante, la persona deve possedere la qualifica necessaria.

In altri Stati membri del SEE, non esiste tale requisito di una qualificazione speciale, vale a dire, la rappresentanza in materia di marchi è aperta a chiunque. In tal caso, è necessario che la persona interessata abbia regolarmente esercitato attività di rappresentanza in materia di marchi o disegni e modelli dinanzi all'ufficio nazionale in questione per almeno cinque anni (articolo 120, paragrafo 2, lettera c), secondo comma, RMUE, articolo 78, paragrafo 4, lettera c), primo comma, RDC). Esiste inoltre una sottocategoria che riunisce gli Stati membri del SEE che dispongono di un sistema di riconoscimento ufficiale della qualificazione professionale richiesta per rappresentare terzi dinanzi all'ufficio nazionale in questione. Tale riconoscimento, tuttavia, non è una condizione indispensabile all'esercizio della rappresentanza professionale. In questo caso, le persone la cui qualificazione professionale è riconosciuta sono dispensate da tale condizione relativa all'esercizio della professione per almeno cinque anni.

Per l'elenco dei paesi in cui sono richieste qualifiche professionali specifiche cfr. l'allegato 1.

2.3.1.1 Prima alternativa — Qualificazione professionale speciale

Quando, nello Stato membro del SEE in questione, l'abilitazione è subordinata a una qualificazione professionale speciale, le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco devono aver acquisito tale qualificazione professionale speciale.

2.3.1.2 Seconda alternativa — Cinque anni di esperienza

Quando, nello Stato membro del SEE interessato, l'abilitazione non è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale, vale a dire che la rappresentanza in materia di marchi è aperta a chiunque, le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco devono aver esercitato regolarmente la rappresentanza professionale in materia di marchi o di disegni o modelli per almeno cinque anni dinanzi al servizio centrale per la proprietà industriale di uno degli Stati membri del SEE.

Il Direttore esecutivo dell'Ufficio può concedere deroghe a tale obbligo (cfr. il punto 2.3.4 che segue).

2.3.1.3 Terza alternativa — Riconoscimento da parte di uno Stato membro del SEE

Se nello Stato membro del SEE interessato, l'abilitazione non è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale, vale a dire che la rappresentanza in materia di marchi è aperta a chiunque, le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in materia di marchi e/o disegni e modelli, persone fisiche o giuridiche dinanzi al servizio centrale per la proprietà industriale di uno degli Stati membri del SEE è riconosciuta ufficialmente in base alla normativa dello Stato in questione, sono dispensate dalla condizione relativa all'esercizio della professione per almeno cinque anni.

2.3.2 Cittadinanza e domicilio professionale

Articolo 120, paragrafo 2 e 4, RMUE

Articolo 78, paragrafi 4 e 6, RDC

Il rappresentante professionale che richiede l'iscrizione nell'elenco deve possedere la cittadinanza di uno Stato membro del SEE.

Il Direttore esecutivo dell'Ufficio può concedere deroghe al requisito della cittadinanza (cfr. il punto 2.3.4 che segue).

Il rappresentante professionale che richiede l'iscrizione nell'elenco deve avere un domicilio professionale o un impiego nel SEE. Una casella postale o un indirizzo di servizio non costituisce un domicilio professionale. Tale domicilio professionale o luogo di impiego non deve necessariamente essere l'unico domicilio professionale o luogo di impiego del rappresentante. L'Ufficio può richiedere in qualsiasi momento la prova del fatto che l'indirizzo fornito sia o continui ad essere un luogo di impiego o un domicilio professionale effettivo e serio.

2.3.3 Attestato

Articolo 120, paragrafo 3, RMUE

Articolo 78, paragrafo 5, RDC

Il rispetto delle suddette condizioni, di cui all'articolo 120, paragrafo 2, RMUE e all'articolo 78, paragrafo 4, RDC deve essere comprovato da un attestato rilasciato dal corrispondente ufficio nazionale. Alcuni uffici nazionali rilasciano attestati individuali, mentre altri forniscono all'Ufficio attestati in blocco.

Gli uffici nazionali che rilasciano attestati in blocco inviano regolarmente elenchi aggiornati dei mandatari abilitati a rappresentare i clienti dinanzi al loro ufficio. In tali casi l'Ufficio verificherà le indicazioni contenute nella domanda sulla scorta delle voci registrate negli elenchi comunicati all'Ufficio.

Negli altri casi, l'interessato deve allegare alla propria richiesta un attestato individuale. A tal fine deve compilare il modulo di domanda (disponibile online al seguente indirizzo: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/forms-and-filings>) e inviarlo al proprio ufficio della proprietà industriale dello Stato membro in questione. Il certificato deve essere compilato dall'ufficio della proprietà industriale interessato.

2.3.4 Deroghe

Articolo 120, paragrafo 4, RMUE

Articolo 78, paragrafo 6, RDC

In particolari circostanze, il Direttore esecutivo può concedere una deroga alla disposizione che impone di possedere la cittadinanza di uno Stato membro del SEE, purché il rappresentante dimostri di essere un «professionista altamente qualificato». Inoltre, il Direttore esecutivo può concedere una deroga alla disposizione che impone di aver regolarmente esercitato la professione in materia di marchi per almeno cinque anni, purché il rappresentante dimostri di aver acquisito la qualificazione richiesta in altro modo. Tale potere è di natura discrezionale.

L'ampio potere discrezionale di concedere deroghe all'obbligo dei cinque anni di esperienza o all'obbligo della cittadinanza di uno Stato membro del SEE a norma dell'articolo 120, paragrafo 4, RMUE e dell'articolo 78, paragrafo 4, RDC è esercitato dal Direttore esecutivo dell'Ufficio tenendo nel debito conto il fatto che tale disposizione (i) non conferisce alcun diritto alla persona che chiede le deroghe, (ii) è concepita come un'eccezione rispetto alla regola generale, che deve essere applicata in maniera restrittiva e strettamente su base individuale, e (iii) può essere basata anche su considerazioni di carattere più generale, come l'assenza della necessità di ulteriori mandatari abilitati.

1. Deroghe all'obbligo dei cinque anni di esperienza

Le deroghe all'obbligo dei cinque anni di esperienza sono limitate ai casi in cui la qualificazione ad agire come rappresentante in materia di marchi o di disegni e modelli non è stata acquisita dinanzi all'ufficio centrale per la proprietà industriale in questione, bensì in altro modo, per un periodo equivalente ad almeno cinque anni.

Va rilevato che tale deroga può essere richiesta unicamente se il richiedente è abilitato ad agire negli Stati membri del SEE in cui non è richiesta alcuna «qualificazione professionale speciale».

Va rilevato altresì che l'esperienza equivalente ad almeno cinque anni di esercizio abituale dell'attività di rappresentante dinanzi all'ufficio centrale per la proprietà industriale in questione, che deve essere dimostrata dal richiedente (con prove a sostegno), deve essere stata acquisita nello Stato membro del SEE interessato. Ad esempio, se viene richiesta una deroga all'obbligo dei cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio centrale per la proprietà industriale dello Stato membro «A» (ad esempio Malta), la prova dell'esercizio abituale dell'attività di rappresentante deve provenire da quello stesso Stato membro (ossia Malta), e non da un altro Stato membro del SEE (ad esempio dall'Irlanda).

2. Deroghe all'obbligo della cittadinanza di uno Stato membro del SEE

Le deroghe all'obbligo della cittadinanza di uno Stato membro del SEE sono limitate ai richiedenti che adempiono già gli obblighi di cui all'articolo 120, paragrafo 2, lettere b) e c), RMUE, ossia hanno il domicilio professionale nel SEE e sono abilitati ai sensi della normativa nazionale a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio nazionale per la proprietà industriale.

Inoltre, va rilevato che le deroghe all'obbligo della cittadinanza di uno Stato membro del SEE sono ammissibili soltanto per un «professionista altamente qualificato», ossia in circostanze eccezionali.

Secondo tale condizione normativa di essere un «professionista altamente qualificato», il richiedente dovrebbe quanto meno, e in via non necessariamente esaustiva, dimostrare (con prove a sostegno) che la sua esperienza professionale:

- è specificamente correlata a materie inerenti a marchi, disegni e modelli;
- è stata specificamente acquisita «operando in qualità di rappresentante» in materia di marchi e/o disegni e modelli;
- può essere ricondotta a uno specifico portafoglio di marchi e/o disegni o modelli, compresi elementi come la rilevanza dei diritti di PI gestiti, ad esempio casi famosi e casi che si sono rivelati difficili o che spiccano per la complessità dell'oggetto o dei motivi affrontati;
- è stata svolta sotto la propria responsabilità e autorità;
- è stata acquisita nello Stato membro del SEE in cui il richiedente è attualmente abilitato a rappresentare terzi in materia di marchi o disegni e modelli ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE;

- supera il requisito della durata minima di cinque anni previsto dall'articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE se l'abilitazione a rappresentare si basa sull'esperienza e non su qualificazioni.

Le seguenti circostanze non sarebbero di per sé considerate sufficienti a dimostrare che il richiedente è un «professionista altamente qualificato» ai fini della concessione della deroga all'obbligo della cittadinanza di uno Stato membro del SEE; potrebbero, tuttavia, essere prese in considerazione nella valutazione complessiva di tutti i fattori pertinenti, a condizione che i suddetti obblighi siano adempiuti:

- esperienza in ambiti giuridici correlati alla PI diversi dai marchi, disegni e modelli (ad esempio brevetti, diritti d'autore, ecc.);
- qualifiche formali (avvocato specializzato in marchi, avvocato specializzato in brevetti europei, ecc.);
- esperienza acquisita sotto la vigilanza o con l'assistenza di terzi, nell'ambito di un gruppo, ecc.;
- pubblicazioni, ricerche o articoli in riviste riconosciute soggette a revisione tra pari o in pubblicazioni specializzate, paternità di libri, esperienza nell'insegnamento nel campo della PI.

Qualsiasi domanda di deroga, che non è soggetta a scadenze, dovrebbe essere depositata mediante l'apposito modulo disponibile sul sito web dell'Ufficio. Tutte le argomentazioni e le prove che il richiedente reputa necessarie per corroborare la propria domanda devono essere depositate contestualmente alla stessa. L'Ufficio deciderà sulla base della domanda.

Contro la decisione dell'Ufficio può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea nelle modalità di cui all'articolo 263, paragrafo 4, TFUE.

Per quanto riguarda le deroghe all'obbligo della cittadinanza per i mandatari abilitati in materia di disegni o modelli, l'articolo 78, paragrafo 6, lettera a), RDC non cita l'obbligo di essere un «professionista altamente qualificato», ma prescrive l'esistenza di «circostanze eccezionali».

Tuttavia, il concetto generico di «circostanze eccezionali» non preclude che il richiedente debba dimostrare di essere un «professionista altamente qualificato» per ottenere la deroga all'obbligo di cittadinanza di uno Stato membro del SEE ai fini della decisione da adottare ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 6, lettera a), RDC, in quanto le «circostanze eccezionali» della disposizione citata comprendono l'obbligo di essere un «professionista altamente qualificato».

2.3.5 Procedura per l'iscrizione all'elenco dei mandatari abilitati

Articolo 66, paragrafo 1, articolo 120, paragrafo 3, e articolo 162 RMUE

Articolo 78, paragrafo 5, RDC

L'iscrizione nell'elenco entra in vigore dal momento della notifica di una decisione favorevole, la quale contiene l'indicazione del numero identificativo attribuito al mandatario abilitato. Le iscrizioni all'elenco dei mandatari abilitati o all'elenco per i disegni o modelli sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Qualora uno dei requisiti per l'iscrizione all'elenco dei mandatari abilitati non sia soddisfatto, sarà notificata l'irregolarità. Se non sarà posto rimedio a tale irregolarità, la domanda d'iscrizione nell'elenco sarà respinta. L'interessato può presentare ricorso contro questa decisione (articolo 66, paragrafo 1, e articolo 162 RMUE; articolo 55, paragrafo 1, RDC).

I mandatari abilitati possono ottenere gratuitamente una copia aggiuntiva della decisione.

I fascicoli relativi alle richieste di iscrizione all'elenco dei mandatari abilitati o all'elenco per i disegni o modelli non sono aperti alla consultazione pubblica. Nei casi in cui la domanda d'iscrizione nell'elenco dei mandatari abilitati è accompagnata da una domanda di deroga a causa della mancanza di una delle condizioni necessarie per tale iscrizione (cfr. il punto 2.3.4 che precede), se la concessione della deroga è stata respinta con decisione definitiva del Direttore esecutivo non sarà adottata alcuna decisione successiva per respingere l'iscrizione nell'elenco dei mandatari. Una decisione formale successiva in tal senso sarà adottata unicamente qualora il richiedente ne faccia esplicita richiesta.

2.3.6 Modifiche all'elenco dei mandatari abilitati

2.3.6.1 Cancellazione

Prima alternativa — su propria richiesta

Articolo 120, paragrafo 5, RMUE

Articolo 78, paragrafo 7, RDC

Articolo 64, paragrafi 1 e 6, REDC

L'iscrizione di un mandatario abilitato all'elenco dei mandatari abilitati o all'elenco per i disegni o modelli sarà cancellata su richiesta di detto mandatario.

La cancellazione sarà registrata nei fascicoli tenuti dall'Ufficio. La notifica di cancellazione verrà inviata al rappresentante e la cancellazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Seconda alternativa — radiazione d'ufficio dall'elenco dei mandatari abilitati

Articolo 75, paragrafo 1, RDMUE

Articolo 64, paragrafi 2 e 5, REDC

Un mandatario abilitato iscritto nell'elenco dei mandatari abilitati o nell'elenco per i disegni o modelli viene radiato d'ufficio dall'elenco

1. in caso di decesso o d'incapacità legale di detto mandatario abilitato;
2. se non possiede più la cittadinanza di uno degli Stati membri del SEE;
3. se non ha più sede di attività o impiego nel SEE; oppure
4. in caso di sopravvenuta perdita dell'abilitazione a rappresentare terzi dinanzi al servizio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro del SEE.

Nel caso in cui il mandatario abilitato passi da essere un avvocato specializzato in disegni o modelli ad essere un avvocato specializzato in marchi, sarà cancellato dall'elenco per i disegni o modelli e iscritto nell'elenco dei mandatari abilitati.

L'Ufficio può essere informato delle suddette circostanze in diversi modi. In caso di dubbio, l'Ufficio, prima della cancellazione dalla lista, chiede chiarimenti all'ufficio nazionale in questione. Esso interpella anche il mandatario abilitato per verificare la possibilità che questi abbia il diritto di restare iscritto nell'elenco in virtù di un altro fondamento di diritto o di fatto.

La cancellazione sarà registrata nei fascicoli tenuti dall'Ufficio. La decisione della cancellazione sarà notificata al mandatario e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. L'interessato può presentare ricorso contro tale decisione.

2.3.6.2 Sospensione dell'iscrizione all'elenco dei mandatari abilitati

Articolo 75, paragrafo 2, RDMUE

Articolo 64, paragrafo 3, REDC

Nel momento in cui l'ufficio nazionale competente per la proprietà industriale notifica una decisione in merito alla sospensione dell'abilitazione a rappresentare persone fisiche o giuridiche dinanzi al rispettivo ufficio nazionale per la proprietà industriale, l'iscrizione di una persona all'elenco dei mandatari abilitati o all'elenco per i disegni o modelli è sospesa. Il rappresentante sarà informato di conseguenza.

2.3.7 Reiscrizione all'elenco dei mandatari abilitati

Articolo 75, paragrafo 3, RDMUE

Articolo 64, paragrafo 4, REDC

Qualora non sussistano più le condizioni per la radiazione, ogni persona radiata viene nuovamente iscritta nell'elenco di mandatari su sua richiesta.

In tal caso, dovrà essere presentata una nuova richiesta seguendo la normale procedura di iscrizione all'elenco dei mandatari abilitati (cfr. il punto 2.2 che precede).

2.4 Rappresentanza assunta da un dipendente

Articolo 119, paragrafo 3, RMUE

Articolo 1, lettera j) e articolo 74, paragrafo 1, RDMUE

Articolo 77, paragrafo 3, RDC

Articolo 62, paragrafo 2, REDC

Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio, sede, oppure uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel SEE, possono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio da una persona fisica alle proprie dipendenze («dipendente»).

Le persone fisiche che hanno il domicilio al di fuori del SEE non possono designare un rappresentante dipendente nel SEE.

Le persone giuridiche il cui domicilio, domicilio professionale principale o la cui sede industriale o commerciale reale ed effettiva sia al di fuori del SEE possono agire dinanzi all'Ufficio tramite un dipendente di un'altra persona giuridica con la quale hanno legami economici.

Pertanto, i dipendenti di persone giuridiche potranno agire per conto di altre persone giuridiche che abbiano legami economici con la prima persona giuridica (25/01/2012, R 466/2011-4, FEMME LIBRE / FEMME, § 10) (cfr. il punto 2.4.2 che segue). Ciò si applica anche se queste altre persone giuridiche non dovessero avere domicilio, né sede, né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel SEE (cfr. il punto 2.4.2 che segue). Se una persona giuridica al di fuori del SEE viene rappresentata in questo modo, non è tenuta a designare un rappresentante ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, RMUE e dell'articolo 78, paragrafo 1, RDC, ciò in deroga alla disposizione che prevede che le parti in causa nei procedimenti domiciliati al di fuori SEE hanno l'obbligo di farsi rappresentare.

In tutti i casi in cui un dipendente può rappresentare persone come descritto sopra, il dipendente rappresentante deve trovarsi nel SEE. Un dipendente che si trovi al di fuori del SEE non può rappresentare il suo datore di lavoro dinanzi all'EU IPO.

Articolo 65, paragrafo 1, lettera i), RDMUE

Articolo 68, paragrafo 1, lettera i), REDC

Sui moduli predisposti dall'Ufficio il dipendente che firma la domanda o richiesta dovrà indicare il proprio nome e barrare le caselle relative ai dipendenti, nonché compilare la sezione a pagina 1 del modulo riservata ai rappresentanti o la scheda informativa predisposta per i rappresentanti.

I(l) nomi(e) dei(l) dipendenti(e) verranno(verrà) inseriti(o) nella banca dati e pubblicati(o) alla voce «rappresentanti» del Bollettino dei marchi dell'Unione europea.

2.4.1 Dipendenti che agiscono per i propri datori di lavoro

Articolo 119, paragrafo 3, RMUE

Articolo 74, paragrafo 1, RDMUE

Articolo 77, paragrafo 3, RDC

Articolo 62, paragrafo 2, REDC

Nel caso di dipendenti che agiscono per i propri datori di lavoro, non si parla di rappresentanza professionale ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, RMUE oppure dell'articolo 78, paragrafo 1, RDC. Come tale, l'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, non è applicabile per la ripartizione e la determinazione delle spese in procedimenti *inter partes* (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty (fig.) / BEAUTY TV et al., EU:T:2012:391, § 15 et seq.).

Per le questioni concernenti i MUE non è necessario presentare una procura, a meno che l'Ufficio o una delle parti in causa nel procedimento ne facciano richiesta. Tuttavia, per le questioni riguardanti i DMC, l'articolo 77, paragrafo 3, RDC, stabilisce che la procura firmata è un requisito obbligatorio da inserire nel fascicolo. Non vi sono altri requisiti da soddisfare, come ad esempio che i dipendenti siano qualificati per rappresentare terzi dinanzi a uffici nazionali.

In genere, l'Ufficio non verificherà se effettivamente vi sia un rapporto di dipendenza nei confronti della parte in causa nel procedimento; tuttavia, l'Ufficio potrà farlo qualora avesse motivo di dubitare dell'esistenza di un rapporto di dipendenza come, ad esempio, qualora venissero comunicati indirizzi diversi o una stessa persona fosse indicata come dipendente di diverse persone giuridiche.

2.4.2 Rappresentanza assunta da dipendenti di una persona giuridica con legami economici

Articolo 119, paragrafo 3, RMUE

Articolo 77, paragrafo 3, RDC

I dipendenti di persone giuridiche possono assumere la rappresentanza di altre persone giuridiche, purché tra le due persone giuridiche esistano legami economici. In tal senso, sussistono legami economici quando vi è una dipendenza economica tra due persone giuridiche, ossia quando la parte in causa nel procedimento dipende dal datore di lavoro del dipendente, o viceversa. Tale dipendenza economica può sussistere:

- perché le due persone giuridiche fanno parte del medesimo gruppo, oppure

- perché vi sono meccanismi di controllo della gestione (22/09/2016, T-512/15, SUN CALI (fig.), EU:T:2016:527, § 33 et seq.).
Tuttavia, le condizioni di seguito enunciate non sono sufficienti a stabilire l'esistenza di legami economici:
- un rapporto in virtù di un contratto di concessione di licenza su un marchio,
- un rapporto contrattuale tra due imprese volto alla reciproca rappresentanza o assistenza legale,
- un semplice rapporto fornitore/cliente, ad esempio basato su un contratto di franchising o di distribuzione esclusiva.

Se un dipendente-rappresentante intende invocare l'esistenza di legami economici, dovrà spuntare la corrispondente sezione del modulo ufficiale, indicando il proprio nome, nonché il nome e l'indirizzo del suo datore di lavoro. Si raccomanda di dare un'indicazione sulla natura del legame economico, a meno che esso non sia evidente dai documenti presentati. Di norma, l'Ufficio non svolgerà indagini al riguardo, a meno che non abbia motivo di dubitare dell'esistenza dei legami economici. In tal caso, l'Ufficio potrà chiedere ulteriori chiarimenti e, ove necessario, ulteriori prove documentali.

2.5 Rappresentanza legale e firma

La rappresentanza legale si riferisce alla rappresentanza di persone fisiche o giuridiche attraverso altre persone, conformemente al diritto nazionale. Ad esempio, il presidente di una società è il rappresentante legale di tale società.

Nel caso in cui una persona fisica o giuridica agisca come rappresentante legale, ciò va indicato sotto la o le firme, il o i nomi della persona o delle persone firmatarie e il loro titolo, per esempio «presidente», «amministratore delegato», «gérant», «procuriste», «Geschäftsführer» o «Prokurist».

Altri esempi di rappresentanza legale ai sensi della legislazione nazionale sono i casi in cui i minori vengono rappresentati dai propri genitori o da un tutore, oppure quando una società viene rappresentata da un liquidatore. In questi casi la persona firmante deve dimostrare di essere autorizzata a firmare, nonostante non sia necessario presentare una procura.

Va tenuto presente, tuttavia, che una persona giuridica che si rivolge all'Ufficio dal di fuori del SEE deve essere rappresentata da un mandatario abilitato all'interno del SEE, salvo nei casi in cui la designazione di un rappresentante non è obbligatoria (cfr. il punto 3.1 che segue per eventuali eccezioni alla regola generale). Cfr. il punto 3.2.1 che segue sulle conseguenze della mancata designazione di un rappresentante, quando la rappresentanza è obbligatoria, una volta depositata la domanda di marchio dell'Unione europea.

3 Designazione di un rappresentante professionale

3.1 Condizioni nelle quali la designazione è obbligatoria

Ferma restando l'eccezione di cui al punto 2.4 che precede, la designazione di un rappresentante è obbligatoria per parti in causa in procedimenti dinanzi all'Ufficio che non abbiano domicilio, né sede, né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio **nel SEE**. Tale obbligo esiste in ogni procedimento dinanzi all'Ufficio, salvo per quanto concerne il deposito di una domanda di marchio dell'Unione europea o di un disegno o modello comunitario registrato, una domanda di rinnovo di marchio dell'Unione europea o di disegno o modello comunitario registrato e una richiesta di consultazione di fascicoli.

Lo stesso vale per le registrazioni internazionali che designano la UE. Per ulteriori informazioni su questo punto, cfr. le Direttive, parte M, Marchi internazionali.

3.1.1 Domicilio e sede di attività

Il criterio per la rappresentanza obbligatoria è il domicilio, la sede o lo stabilimento industriale o commerciale, non la cittadinanza. Pertanto, ad esempio, un cittadino francese domiciliato in Giappone deve essere rappresentato, mentre un cittadino australiano domiciliato in Belgio non deve esserlo. L'Ufficio verificherà tale criterio rispetto all'indirizzo comunicato. Se la parte in causa nel procedimento dovesse indicare un indirizzo al di fuori del SEE, ma avvalersi di una sede o di uno stabilimento all'interno del SEE, essa dovrà fornire le informazioni e i chiarimenti del caso. Inoltre, l'eventuale corrispondenza con la suddetta parte dovrà essere inviata all'indirizzo sito nel SEE. I criteri relativi alla sede oppure allo stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio non sono ritenuti soddisfatti se la parte in causa nel procedimento ha unicamente una casella postale o un indirizzo di servizio nel SEE, né se il richiedente indica l'indirizzo di un agente con domicilio professionale nel SEE. Una società controllata non costituisce uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio, dal momento che possiede una propria personalità giuridica. Se la parte in causa nel procedimento comunica come proprio indirizzo un indirizzo nel SEE, l'Ufficio non indagherà ulteriormente, a meno che non vi siano motivi eccezionali che diano adito a dubbi.

Per le persone giuridiche, il domicilio viene stabilito in base all'articolo 65 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La sede effettiva o il domicilio principale devono essere siti nel SEE. Non è sufficiente che la legislazione cui è soggetta la società sia quella di uno Stato membro del SEE.

3.1.2 Nozione di territorio «nel SEE»

Articolo 119, paragrafo 2, RMUE

In applicazione dell'articolo 119, paragrafo 2, RMUE, il territorio in questione è il territorio del SEE, che comprende l'UE, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

Articolo 77, paragrafo 2, RDC

Per i DMC, a norma degli articoli 77 e 78, RDC, il territorio di riferimento ai fini dell'obbligo di essere rappresentati e del luogo in cui devono avere sede i rappresentanti ai sensi dell'articolo 78, RDC è costituito dall'UE. Tuttavia, secondo la sentenza nella causa *Paul Rosenich* (13/07/2017, T-524/14, PAUL ROSENICH, EU:T:2017:487), l'Ufficio ritiene che il SEE sia il territorio di riferimento e, di conseguenza, le considerazioni applicate in precedenza al SEE in materia di marchi si applicano ora anche ai disegni e modelli.

3.2 Conseguenze della mancata ottemperanza in caso di designazione obbligatoria

Articolo 120, paragrafo 1, RMUE

Articolo 78, paragrafo 1, RDC

Se una parte in causa in un procedimento dinanzi all'Ufficio si trova in una delle situazioni contemplate dal punto 3.1 che precede, senza aver designato nella domanda o richiesta un rappresentante ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, RMUE o dell'articolo 78, paragrafo 1, RDC, oppure se la conformità alla disposizione in materia di rappresentanza dovesse, in un momento successivo, venire a mancare (ad esempio, in caso di ritiro del rappresentante), le conseguenze legali dipenderanno dalla natura del procedimento in questione.

3.2.1 Durante la registrazione

Articoli 31, paragrafo 3, e articolo 119, paragrafo 2, RMUE

Articolo 10, paragrafo 3, lettera a), REDC

Nel caso in cui la rappresentanza sia obbligatoria e il richiedente non abbia designato un rappresentante nel modulo di domanda, l'esaminatore inviterà il richiedente a designare un rappresentante, nell'ambito della verifica dei requisiti formali di cui all'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, RMUE o all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), REDC. Se il richiedente non sana l'irregolarità constatata, la domanda viene respinta.

Lo stesso iter vale anche nel caso in cui la designazione di un rappresentante cessi di esistere durante la procedura di registrazione in un momento successivo qualunque prima dell'effettiva registrazione, ossia anche durante il periodo tra la pubblicazione della domanda di marchio dell'Unione europea e la registrazione dello stesso.

Se, nel corso della procedura di registrazione debba essere presentata una richiesta specifica («collaterale») per conto del richiedente il marchio dell'Unione europea, come, ad esempio, una richiesta di consultazione di fascicoli, una richiesta di registrazione di una licenza, oppure una richiesta di *restitutio in integrum*, non sarà necessario designare nuovamente un rappresentante. Tuttavia, in caso di dubbio, l'Ufficio potrà richiedere una procura. In tal caso, l'Ufficio comunicherà con il rappresentante in questione e con il rappresentante per il richiedente l'iscrizione, se diverso.

3.2.2 Durante l'opposizione

Per i richiedenti il MUE si applicano i punti precedenti in caso di designazione obbligatoria di un rappresentante. La procedura per sanare le irregolarità in materia di rappresentanza avrà luogo al di fuori del procedimento di opposizione. Se il richiedente non sana l'irregolarità constatata, la domanda di marchio dell'Unione europea viene respinta e il procedimento di opposizione terminato.

Articolo 2, paragrafo 2, lettera h), punto ii) e articolo 5 paragrafo 5, RDMUE
--

Per quanto riguarda la parte opponente, eventuali irregolarità in materia di rappresentanza sono motivi validi per ritenere irricevibile l'opposizione. Qualora la rappresentanza sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, RMUE e l'atto di opposizione non contenga la designazione di un rappresentante, l'esaminatore, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, RDMUE, inviterà l'opponente a designare un rappresentante entro il termine di due mesi. A meno che questa condizione non sia soddisfatta entro il termine fissato, l'opposizione viene respinta in quanto irricevibile.

In caso di dimissioni del rappresentante, il procedimento prosegue con l'opponente stesso, se quest'ultimo ha domicilio o sede nel SEE. Se l'opponente ha domicilio o sede fuori del SEE, l'Ufficio invia una comunicazione in cui segnala l'irregolarità e invita l'opponente a designare un rappresentante. Se l'irregolarità non è sanata, l'opposizione viene respinta in quanto irricevibile.

Se vi è una revoca, un cambiamento o una designazione di un rappresentante nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio informerà l'altra parte del cambiamento mediante l'invio di copia della lettera e della procura (ove presentata).

3.2.3 Annullamento

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii) e articolo 15, paragrafo 4, RDMUE

Nei procedimenti di annullamento, i punti di cui sopra relativi alla parte opponente si applicano *mutatis mutandis* alla persona che richiede una dichiarazione di decadenza o nullità di un marchio dell'Unione europea.

Se il titolare di un marchio dell'Unione europea extra SEE dovesse risultare non più rappresentato, l'esaminatore lo inviterà a designare un rappresentante. Se tale condizione non dovesse essere soddisfatta, eventuali dichiarazioni procedurali fatte dal titolare del marchio dell'Unione europea non verranno prese in considerazione e la domanda di annullamento verrà esaminata in base alle prove in possesso dell'Ufficio. Tuttavia, il marchio dell'Unione europea registrato non viene annullato semplicemente perché il titolare di un marchio dell'Unione europea extra SEE non è più rappresentato.

3.3 Designazione non obbligatoria di un rappresentante

Se per la parte in causa nel procedimento dinanzi all'Ufficio non vige l'obbligo di essere rappresentata, essa può comunque designare, in qualunque momento, un rappresentante ai sensi dell'articolo 119 o 120, RMUE e degli articoli 77 e 78 RDC.

Una volta designato un rappresentante, l'Ufficio comunicherà esclusivamente con quest'ultimo (cfr. il punto 4 che segue).

3.4 Designazione/sostituzione di un rappresentante

3.4.1 Designazione/sostituzione esplicita

Articolo 74, paragrafo 7, RDMUE

Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e articolo 62, paragrafo 8, REDC

In genere, il rappresentante viene designato nel modulo ufficiale dell'Ufficio che avvia la corrispondente procedura, ad esempio il modulo di domanda o il modulo di opposizione (per la designazione di rappresentanti multipli, si veda il punto 4 che segue).

È possibile designare un rappresentante anche in una comunicazione successiva. Parimenti, è possibile sostituire un rappresentante in qualsiasi momento nel corso del procedimento.

La designazione deve essere inequivocabile.

Si raccomanda vivamente di trasmettere la richiesta di registrazione della designazione di un rappresentante per via elettronica, tramite il sito web dell'Ufficio (*e-recordals*).

La domanda di registrazione di una designazione deve contenere:

- il numero di registrazione o di domanda di MUE/DMC;
- le generalità del nuovo rappresentante;
- la firma del/i soggetto/i richiedente/i la registrazione.

Quando la domanda non contiene tutte le informazioni sopraindicate, il richiedente la registrazione è invitato a sanare tale irregolarità. La notifica è indirizzata al soggetto che ha presentato la domanda di registrazione della designazione del rappresentante. Se il richiedente la registrazione non provvede a sanare l'irregolarità, l'Ufficio respinge la domanda.

Quando viene designato un rappresentante, la notifica viene inviata alla parte che ha presentato la domanda di registrazione della designazione, vale a dire al richiedente la registrazione. Le altre parti interessate, compreso il rappresentante precedente in caso di sostituzione se non è il richiedente la registrazione, sono informate della designazione in una comunicazione a parte solo una volta avvenuta la registrazione della designazione.

Se la domanda fa riferimento a più di un procedimento, il richiedente la registrazione deve scegliere, ai fini della domanda, una lingua che sia comune a tutti i procedimenti. In assenza di una lingua comune, è necessario depositare domande di designazione separate. Per ulteriori informazioni sull'uso delle lingue, cfr. le Direttive, parte A, Disposizioni generali, sezione 4, Lingua procedurale.

In assenza di un rappresentante durante il procedimento, una comunicazione inviata in relazione a una specifica procedura (ad esempio, registrazione o opposizione), accompagnata da una procura firmata dalla parte in causa nel procedimento, implica la designazione del rappresentante. Ciò vale anche nel caso in cui venga depositata una procura generale nello stesso modo. Per informazioni sulle procure generali, cfr. il punto 5.2 che segue.

Se nel procedimento vi è già un rappresentante, la parte rappresentata deve chiarire se il precedente rappresentante sarà sostituito.

3.4.2 Designazione implicita

Domande, richieste ecc. depositate per conto delle parti da un rappresentante (di seguito: il «nuovo» rappresentante) diverso da quello che appare nel nostro registro (di seguito: il «vecchio» rappresentante), saranno inizialmente accettate.

L'Ufficio invierà una lettera al «nuovo» rappresentante invitandolo a confermare la sua designazione entro un mese e avvertendolo che, qualora non risponda entro il termine, l'Ufficio presumerà che non è stato designato come rappresentante.

Se il «nuovo» rappresentante conferma la sua designazione, la domanda sarà presa in considerazione e l'Ufficio invierà ulteriori comunicazioni al «nuovo» rappresentante.

Se il «nuovo» rappresentante non risponde entro un mese o se afferma di non essere il «nuovo» rappresentante, il procedimento andrà avanti con il «vecchio» rappresentante. La domanda e la risposta del «nuovo» rappresentante non verranno prese in

considerazione e saranno inoltrate al «vecchio» rappresentante unicamente a scopo informativo.

In particolare, quando la domanda porta alla chiusura del procedimento (ritiri/ limitazioni) il «nuovo» rappresentante deve confermare la propria designazione come rappresentante in modo che la chiusura del procedimento o la limitazione possano essere accettate. In ogni caso, il procedimento non sarà sospeso.

3.4.3 Associazioni di rappresentanti

Articolo 74, paragrafo 8, RDMUE

Articolo 62, paragrafo 5, REDC

Nel caso di un'associazione di rappresentanti (ad esempio, studi o associazioni di avvocati, mandatarî abilitati o entrambi), anziché designare i singoli rappresentanti che operano per la suddetta associazione, è possibile designare l'associazione stessa.

Affinché l'Ufficio possa assegnare un numero ID a un'associazione di rappresentanti (cfr. il punto 2.1 che precede), in tale associazione o partenariato ci devono essere almeno due avvocati o mandatarî abilitati che esercitano la professione i quali soddisfano i requisiti di cui all'articolo 120, paragrafo 1, RMUE o all'articolo 78, paragrafo 1, RDC e hanno già ottenuto dall'Ufficio numeri ID individuali assegnati all'indirizzo dell'associazione. Questa informazione dovrebbe essere trasmessa unitamente alla domanda iniziale.

Qualora l'Ufficio dubiti che l'associazione abbia come minimo due soci che soddisfano i requisiti, ovvero nutra dubbi sulla presenza continuativa di almeno due membri qualificati dell'associazione, emetterà una notifica di irregolarità. Tale notifica può essere emessa al momento dell'esame della domanda iniziale o in qualsiasi fase successiva. Qualora non sia posto rimedio all'irregolarità, sarà annullato qualsiasi numero ID dell'associazione esistente e tutti i fascicoli assegnati a tale numero ID esistente saranno trasferiti al numero ID individuale dell'unico membro esistente dell'associazione.

La designazione di un'associazione si estende automaticamente a qualunque rappresentante che, dopo la designazione iniziale, si unisca all'associazione. Per contro, qualsiasi rappresentante che lascia l'associazione cessa automaticamente di essere autorizzato. Si raccomanda vivamente di notificare all'Ufficio eventuali modifiche e informazioni relative ai rappresentanti che si uniscano all'associazione o la lascino. L'Ufficio si riserva il diritto di verificare se un determinato rappresentante operi effettivamente per l'associazione, qualora tale verifica sia giustificata tenuto conto delle circostanze del caso.

Articolo 120, paragrafo 1, RMUE

Articolo 74, RDMUE

Articolo 78, paragrafo 1, RDC

Articolo 62, REDC

La designazione di un'associazione di rappresentanti non costituisce un'eccezione alla regola generale secondo la quale solo gli avvocati e i rappresentanti ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, RMUE e dell'articolo 78, paragrafo 1, RDC possono compiere atti legali dinanzi all'Ufficio per conto di terzi. Pertanto, eventuali domande, richieste o comunicazioni dovranno essere firmate da una persona fisica che possieda tale qualifica. Il rappresentante deve indicare il proprio nome sotto la firma. Può indicare il proprio numero ID individuale, se ne è stato fornito uno dall'Ufficio, oppure il numero ID dell'associazione.

4 Comunicazione con i rappresentanti

Articolo 60, paragrafi 1 e 3 e articolo 66, RDMUE

Articolo 53, paragrafi 1 e 3, e articolo 63, REDC

Quando un rappresentante è stato designato ai sensi dell'articolo 119 o 120, RMUE e dell'articolo 77 o 78, RDC, l'Ufficio comunicherà esclusivamente con tale rappresentante.

Qualsiasi notifica o altra comunicazione inviata dall'Ufficio al rappresentante debitamente autorizzato produce gli stessi effetti che avrebbe avuto se fosse stata inviata alla persona rappresentata.

Qualsiasi comunicazione inviata all'Ufficio dal rappresentante debitamente autorizzato produce gli stessi effetti che avrebbero avuto se fosse stata inviata dalla persona rappresentata.

Inoltre, qualora la persona rappresentata depositi documenti presso l'Ufficio nel periodo in cui è rappresentata da un rappresentante debitamente autorizzato, tali documenti saranno accettati dall'Ufficio purché la persona rappresentata abbia un domicilio o una sede principale di attività o uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo nel territorio del SEE. In caso contrario, i documenti presentati saranno respinti.

Articolo 60, paragrafo 2, e articolo 73, RDMUE

Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 61, REDC

Una parte in causa nel procedimento dinanzi all'Ufficio può designare fino a un massimo di due rappresentanti, nel qual caso ciascun rappresentante potrà agire

congiuntamente o separatamente, a meno che la procura presentata all'Ufficio non disponga diversamente. L'Ufficio tuttavia, per motivi d'iter procedurale, comunicherà solo con il primo rappresentante citato, salvo che il rappresentante aggiuntivo venga designato per una specifica procedura collaterale (ad esempio consultazione di fascicoli o opposizione), nel qual caso l'Ufficio comunicherà con questo rappresentante nel corso di tale specifica procedura collaterale.

Articolo 119, paragrafo 4, RMUE

Articolo 60, paragrafi 1 e 2 e articolo 73, paragrafo 1, RDMUE

Articolo 61, paragrafo 1, REDC

Se, nel procedimento dinanzi all'Ufficio, agiscono in comune più di un richiedente, più di un opponente o più di una parte in causa, può essere espressamente designato un rappresentante comune.

Qualora non sia espressamente designato un rappresentante comune, il richiedente citato per primo nella domanda che ha domicilio nel SEE o, se designato, il suo rappresentante, è considerato il rappresentante comune.

Se nessuno dei richiedenti è domiciliato nel SEE, essi sono tenuti a designare un mandatario abilitato; pertanto il primo professionista dell'elenco designato come mandatario da uno qualsiasi dei richiedenti è considerato il rappresentante comune.

L'Ufficio invierà tutte le comunicazioni al rappresentante comune.

5 Procura

Articolo 119, paragrafo 3, e articolo 120, paragrafo 1, RMUE

Articolo 74, RDMUE

Articoli 77, paragrafo 3, e 78, paragrafo 1, RDC

Articolo 62, REDC

In linea di principio, i rappresentanti professionali non sono tenuti a depositare una procura ad agire dinanzi all'Ufficio. Tuttavia, qualsiasi rappresentante professionale (avvocato o mandatario abilitato EUIPO iscritto nell'elenco, compresa un'associazione di rappresentanti) che agisca dinanzi all'Ufficio deve depositare una procura da inserire nei fascicoli qualora l'Ufficio lo richieda esplicitamente oppure ove vi siano più parti del procedimento nel quale il rappresentante agisce dinanzi all'Ufficio e l'altra parte lo richiede esplicitamente.

In questi casi, l'Ufficio indica un termine entro il quale il rappresentante deve depositare la procura. La lettera avvertirà il rappresentante che, qualora non risponda entro il termine stabilito, l'Ufficio presumerà che non è stato designato in qualità di rappresentante e il procedimento proseguirà direttamente con la persona

rappresentata. Nel caso in cui la rappresentanza sia obbligatoria, la persona rappresentata sarà invitata a designare un nuovo rappresentante e si applicherà il punto 3.2 che precede. Gli atti compiuti dal rappresentante, ad eccezione del deposito della domanda, sono considerati come non avvenuti se la persona rappresentata non li conferma entro un termine stabilito dall'Ufficio.

È necessario che la parte in causa nel procedimento firmi una procura. Nel caso delle persone giuridiche, essa deve essere firmata da una persona che, conformemente alla legislazione nazionale applicabile, sia legittimata ad agire per conto della suddetta persona giuridica.

È possibile presentare semplici fotocopie dell'originale firmato. I documenti originali divengono parte integrante del fascicolo e non possono pertanto essere restituiti alla persona che li ha presentati.

Le procure possono essere presentate sotto forma di procure speciali o generali.

5.1 Procure speciali

Articolo 120, paragrafo 3, RMUE

Articolo 65, paragrafo 1, lettera i) e articolo 74, RDMUE

Articolo 78, paragrafo 5, RDC

Articolo 62 e articolo 68, paragrafo 1, lettera i), REDC

Le procure speciali possono essere conferite utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera i), RDMUE e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera i), REDC. Si deve indicare la procedura cui si riferisce la procura (ad es., «relativa alla domanda di marchio dell'Unione europea numero 12345»). La procura sarà poi estesa a tutti gli atti compiuti durante il periodo del conseguente MUE. Si possono indicare diversi procedimenti.

Le procure speciali, qualora siano presentate utilizzando il modulo reso disponibile dall'Ufficio o il modulo personale del rappresentante, possono contenere restrizioni quanto al loro campo di applicazione.

5.2 Procure generali

Articolo 120, paragrafo 1, RMUE

Articolo 65, paragrafo 1, lettera i) e articolo 74, RDMUE

Articolo 78, paragrafo 1, RDC

Articolo 62 e articolo 68, paragrafo 1, lettera i), REDC

Una procura generale autorizza il rappresentante, l'associazione di rappresentanti o il dipendente a compiere tutti gli atti in tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio, tra cui, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il deposito della domanda di marchio dell'Unione europea e la prosecuzione di tale procedura, la presentazione di opposizioni e di domande di dichiarazione di decadenza o nullità, nonché tutti i procedimenti relativi ai disegni o modelli comunitari registrati e ai marchi internazionali. La procura deve essere depositata utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Ufficio o un modulo che abbia i medesimi contenuti. La procura deve contemplare tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio e non può contenere restrizioni. Ad esempio, se il testo della procura riguarderà «il deposito di domande di marchio dell'Unione europea e la prosecuzione di tale procedura, difesa compresa», la procura non è accettabile in quanto non contempla la facoltà di presentare opposizioni e domande di dichiarazione di decadenza o nullità. Se la procura contiene dette restrizioni viene trattata come procura speciale.

5.3 Conseguenze in caso di procura mancante richiesta espressamente dall'Ufficio

Se la rappresentanza non è obbligatoria, il procedimento proseguirà con la persona soggetto rappresentata.

Se la rappresentanza è obbligatoria, si applicherà il punto 3.2 che precede.

6 Ritiro della designazione di un rappresentante o di una procura

Il ritiro o la sostituzione di un rappresentante può avvenire mediante un'azione intrapresa dalla persona rappresentata, dal precedente rappresentante o dal nuovo rappresentante.

6.1 Azione intrapresa dalla persona rappresentata

Articolo 74, paragrafo 4, RDMUE

Articolo 62, paragrafo 5, REDC

La persona rappresentata può, in qualunque momento, revocare, mediante comunicazione scritta e firmata trasmessa all'Ufficio, la designazione di un rappresentante o la procura conferitagli. La revoca di una procura comporta la revoca della designazione del rappresentante.

Articolo 74, paragrafo 5, RDMUE

Articolo 62, paragrafo 6, REDC

Il rappresentante la cui procura sia estinta continua a essere considerato tale fino a quando l'estinzione della sua procura non sia stata comunicata all'Ufficio.

Se la parte in causa nel procedimento è tenuta a farsi rappresentare, si applicherà quanto esposto al punto 3.2 che precede.

6.2 Ritiro da parte del rappresentante

Il rappresentante può dichiarare in qualsiasi momento, con una comunicazione firmata all'Ufficio, che si ritira come rappresentante. La domanda deve indicare il numero del procedimento (ad es. numero del marchio dell'Unione europea/disegno o modello registrato, numero di opposizione, ecc.). Qualora dichiarare che, a partire da quel momento, la rappresentanza è assunta da un'altra persona, l'Ufficio prenderà debitamente nota della variazione e corrisponderà con il nuovo rappresentante.

7 Decesso o incapacità di agire della persona rappresentata o del rappresentante

7.1 Decesso o incapacità di agire della persona rappresentata

Articolo 74, paragrafo 6, RDMUE

Articolo 62, paragrafo 7, REDC

In caso di decesso o di incapacità di agire della parte autorizzante, il procedimento prosegue con il rappresentante, salvo disposizione contraria dell'atto di procura.

Articolo 106, paragrafo 1, RMUE

Articolo 59, paragrafo 1, REDC

A seconda del procedimento, il rappresentante dovrà richiedere la registrazione di una variazione a beneficio del successore di diritto della parte rappresentata. In caso di decesso o di incapacità di agire del richiedente o del titolare di un MUE, il rappresentante potrà tuttavia richiedere l'interruzione del procedimento. Per ulteriori informazioni sull'interruzione del procedimento di opposizione a causa di decesso o incapacità giuridica del richiedente di un MUE o il relativo rappresentante, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura.

Per la procedura di insolvenza, una volta designato un liquidatore, quest'ultimo assumerà la capacità di agire per conto della persona in bancarotta e potrà o dovrà, nel caso di rappresentanza obbligatoria, designare un nuovo rappresentante o confermare la designazione del rappresentante esistente.

Per ulteriori informazioni sulla procedura di insolvenza, cfr. le Direttive, parte E, Operazioni del registro, sezione 3, MUE e DMC come oggetto di proprietà, capitolo 2, Licenze, diritti reali, esecuzione forzata, insolvenza e procedura analoga.

7.2 Decesso o incapacità di agire del rappresentante

Articolo 106, paragrafi 1 e 2, RMUE

Articolo 72, paragrafo 2, RDMUE

Articolo 59, paragrafo 1, lettera c) e articolo 59, paragrafo 3, REDC

In caso di decesso o incapacità di agire di un rappresentante, il procedimento dinanzi all'Ufficio verrà sospeso. Se, entro tre mesi a decorrere dall'inizio dell'interruzione del procedimento non è stato informato della designazione del nuovo rappresentante, l'Ufficio,

- qualora la rappresentanza non sia obbligatoria, comunicherà alla parte autorizzante che il procedimento, a partire da quel momento, riprenderà con lei;
- qualora la rappresentanza sia obbligatoria, comunicherà alla parte autorizzante le conseguenze giuridiche applicabili secondo la natura del procedimento (ad esempio la domanda di marchio dell'Unione europea verrà ritenuta ritirata o l'opposizione sarà respinta) se non dovesse essere designato un nuovo rappresentante entro due mesi dalla data di notifica della comunicazione (28/09/2007, R 48/2004-4, PORTICO / PORTICO, § 13, 15).

Allegato 1

Non in vigore

<p>Ufficio della nazionale/regionale (Paese)</p>	<p>Rappresentanza professionale Articolo 120, paragrafo 1, lettera a), RMUE/ articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC</p>	<p>Mandatario abilitato (marchi e disegni) Articolo 120, paragrafo 2, lettera c), RMUE/articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC</p>	<p>Opzione 2: è rappresentazione aperta a chiunque: 1. a. abbia esercitato dinanzi all'ufficio nazionale per almeno cinque anni, o 2. b. sia esente dal requisito di cinque anni poiché in possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ufficialmente in conformità dei regolamenti previsti dal rispettivo Stato</p>
			<p>Opzione 1: l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale</p>
			<p>Terminologia nazionale</p>
			<p>Terminologia nazionale</p>
			<p>Abilitazioni/norme specifiche per rappresentare clienti in materia di marchi, disegni e modelli</p>

<p>OPA – Ufficio brevetti austriaco (Austria)</p>	<p>«Rechtsanwalt»</p>	<p>Chi detiene il titolo di «Rechtsanwalt», ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto austriaco e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p>	<p>«Zugelassener Vertreter» o «Patentanwalt» o «Notar»</p>	<p>Chi detiene i titoli di «Patentanwalt» o «Notar» ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO.</p>	
---	-----------------------	---	--	--	--

<p>BOIP - Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale (Benelux)</p>	<p>«Advocaat», «Rechtsanwalt» o «Avocat»</p>	<p>Chi detiene il titolo di «Avocat», «Advocaat» o «Rechtsanwalt» (ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense) è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio del Benelux per la proprietà industriale ai sensi del diritto nazionale e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p>	<p>«Gemachtigde», «Patentanwalt» o «mandataire»</p>		<p>Qualsiasi persona può agire dinanzi all'ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale (opzione 2.a).</p>
---	--	---	---	--	--

<p>BPO - Ufficio dei brevetti della Repubblica di Bulgaria (Bulgaria)</p>	<p>Адвокат («Advokat»)</p>	<p>Chi detiene il titolo di «Адвокат» è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto bulgario e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p>	<p>«Представител индустриална собственост» (rappresentante materia di PI)</p>	<p>Chi detiene il titolo di «Представител индустриална собственост» (rappresentante materia di PI) ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO.</p>	
--	---------------------------------------	---	---	---	--

<p>SIPO – Ufficio statale della proprietà intellettuale Repubblica di Croazia (Croazia)</p>	<p>«odvjetnik»</p>	<p>Chi detiene il titolo di «odvjetnik», ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto croato e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EU IPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p>	<p>«Ovlašteni zastupnici» «Zastupnik Za Žigove»</p>	<p>Chi detiene il titolo di «Zastupnik Za Žigove» ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EU IPO. Per ottenere questa qualificazione deve essere superato un esame dinanzi all'ufficio croato per la proprietà intellettuale.</p>	
--	--------------------	--	---	---	--

<p>Ufficio della proprietà industriale della Repubblica ceca (Repubblica ceca)</p>	<p>«Advokát»</p>	<p>Chi detiene il titolo di «Advokát», ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto della Repubblica ceca e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EU IPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p>	<p>«Kvalifikovaných zástupců» «Patentový zástupce»</p>	<p>Chi detiene il titolo di «Patentový zástupce» ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EU IPO. La Repubblica ceca ha un esame in due parti:</p> <ul style="list-style-type: none"> le persone che hanno superato solo la parte <u>B</u> (su «marchi e denominazione di origine») possono agire come rappresentanti in questo ambito e sono pertanto iscritte nell'elenco di cui all'articolo 120, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per rappresentare terzi in <u>materia di marchi</u>. Gli avvocati specializzati in brevetti («Patentový zástupce») che hanno superato entrambe le parti dell'esame sono
--	------------------	---	--	--

<p>Dipartimento «Registrar Companies and Official Receiver» (Cipro)</p>	<p>«δικηγόρο» («Dikigoros»)</p>	<p>Solo chi detiene il titolo di «Δικηγόρος» (o «Dikigoros») è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto di Cipro e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p>	<p>«εγκεκριμένων αντιπροσώπων»</p>		
---	-------------------------------------	--	--	--	--

<p>DKPTO – Ufficio dei brevetti e dei marchi danese (Danimarca)</p>	<p>«advokat»</p>	<p>Chi detiene il titolo danese di «Advokat», ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto danese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EU IPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p>	<p>«Godkendte mødeberettigede» «Varemaerkefuldmægtig»</p>		<p>Chiunque può agire dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale in materia di marchi. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EU IPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio nazionale (opzione 2.a). In aggiunta, le persone che detengono il titolo di «Varemaerkefuldmægtig» sono riconosciute ufficialmente come professionalmente qualificate a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio nazionale in materia di marchi, disegni e modelli e non sono pertanto soggette al requisito di cinque anni per agire come mandatario abilitato dinanzi all'EU IPO (opzione 2.b).</p>
--	------------------	---	---	--	--

<p>EPA - Ufficio dei brevetti estone (Estonia)</p>	<p>«õigusala töötaja» «Jurist» e «Advokaat»</p>	<p>Le persone che detengono i titoli di «Jurist» e «Advokaat» e sono anche qualificate come avvocati di PI sono abilitate ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto estone e di conseguenza abilitate ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p>	<p>«Kutseline esindaja» «Patendivolnik»</p>	<p>Chi detiene il titolo di «Patendivolnik» e ha superato la parte dell'esame su «<u>marchi, disegni e modelli industriali e indicazioni geografiche</u>» ha la «<u>qualificazione professionale speciale</u>» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli. Le persone che hanno superato soltanto la parte dell'esame su «brevetti e modelli di utilità» non possono agire come mandatari abilitati dinanzi all'EUIPO.</p>	
--	--	---	---	--	--

<p>PRH - Ufficio dei brevetti e delle registrazioni finlandese (Finlandia)</p>	<p>«harjoittamaan oikeutettu» «Asianajaja» o «Advokat»</p>	<p>Chi detiene il titolo finlandese di «Asianajaja» o «Advokat», ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto finlandese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EU IPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p>	<p>» «Ammattimainen edustaja» » «Tavaramerkkiasiamies»</p>	<p>Qualunque persona fisica o giuridica può agire come rappresentante in materia di marchi, disegni e modelli dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EU IPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale (opzione 2.a).</p> <p>In aggiunta, le persone che detengono il titolo di «Tavaramerkkiasiamies» sono riconosciute ufficialmente come professionalmente qualificate a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio dei brevetti e delle registrazioni finlandese in materia di marchi e non sono pertanto soggette al requisito di cinque anni per agire come</p>
---	--	--	--	--

<p>INPI – Istituto nazionale per la proprietà intellettuale (Francia)</p>	<p>«avocat»</p>	<p>Chi detiene il titolo francese di «avocat», ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto francese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EU IPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p> <p>Questi avvocati sono pienamente abilitati ad agire in materia di marchi, disegni e modelli, con l'unica eccezione che non possono agire allo stesso tempo con il titolo di «avocat» («avocat») e con il titolo di «mandatario abilitato» (cfr. oltre). Di conseguenza, non sono autorizzati ad agire dinanzi all'EU IPO con due diversi identificativi (uno come avvocato e uno come mandatario</p>	<p>«Mandataires agréés» Persone nella «Liste des Conseils en propriété industrielle»</p>	<p>Solo le persone nell'elenco «Liste des Conseils en propriété industrielle» tenuto dall'INPI e con la specializzazione «Marques, dessins et modèles» o «Juriste» hanno la «qualificazione professionale speciale» necessaria e sono pertanto abilitate ad agire come mandatarie abilitate dinanzi all'EU IPO.</p>	
--	-----------------	---	---	---	--

<p>DPMA - Ufficio dei brevetti e dei marchi tedesco (Germania)</p>	<p>«Rechtsanwalt»</p>	<p>Chi detiene il titolo tedesco di «Rechtsanwalt», ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto tedesco e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p>	<p>«Patentanwalt»</p>	<p>Chi detiene il titolo di «Patentanwalt» ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUPO.</p> <p>Le persone che detengono i titoli di «Patentassessor» e «Syndikuspatentanwalt» (§ 41a, paragrafo 2, PAO - statuto dei consulenti in materia di brevetti) non hanno tale qualificazione e hanno un potere di rappresentanza limitato poiché possono agire solo come dipendenti rappresentanti per il proprio datore di lavoro e non come mandatarî abilitati.</p>	
---	-----------------------	--	-----------------------	--	--

<p>GGE – ministero dell'Economia, delle Infrastrutture, della Marina mercantile e del Turismo della Repubblica ellenica</p> <p>Disegni e modelli: Organizzazione della proprietà industriale (OBI)</p> <p>(Grecia)</p>	<p>«δικηγόρος» («Dikigoros»)</p>	<p>Solo chi detiene il titolo di «Δικηγόρος» (o «Dikigoros») è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto greco e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p>	<p>«εγκεκριμένων αντιπροσώπων»</p>		
--	----------------------------------	---	------------------------------------	--	--

<p>HIPO - Ufficio ungherese della proprietà intellettuale (Ungheria)</p>	<p>«Ügyvéd»</p>	<p>Chi detiene il titolo di «Ügyvéd», ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto ungherese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EU IPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p>	<p>«Hivatásos képviselők» «Szabadalmi ügyvivő» («avvocato specializzato in brevetti»)</p>	<p>Chi detiene il titolo di «Szabadalmi ügyvivő» («avvocato specializzato in brevetti») ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EU IPO.</p> <p>I «consulenti legali» o «notai» non sono abilitati ad agire in procedimenti in materia di proprietà industriale e pertanto non possono essere iscritti nell'elenco dei mandatarî abilitati dell'EU IPO.</p>	
---	------------------------	---	---	---	--

<p>Ufficio islandese della proprietà intellettuale (Islanda)</p>	<p>«Lögfræðingur» («avvocato»), «Lögmaður» («avvocato procuratore»), «Héraðsáðsömslögmaður» («avvocato di tribunale di primo grado») o «Hæstaréttarlögmaður» («avvocato di corte di cassazione»), «Héraðsáðsömslögmaður» («avvocato di tribunale di primo grado») o «Hæstaréttarlögmaður» («avvocato di corte di cassazione»)</p>	<p>Chi detiene il titolo di «Lögfræðingur» («avvocato»), «Lögmaður» («avvocato procuratore»), «Héraðsáðsömslögmaður» («avvocato di tribunale di primo grado») o «Hæstaréttarlögmaður» («avvocato di corte di cassazione»), ossia gli avvocati ammessi all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto islandese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EU IPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p>	<p>«Umboðsmaður»</p>		<p>Chiunque può agire dinanzi all'ufficio dei brevetti islandese. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EU IPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio dei brevetti islandese (opzione 2.a).</p> <p>In aggiunta, le persone che detengono il titolo di «Umboðsmaður» sono riconosciute ufficialmente come professionalmente qualificate a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale e non sono pertanto soggette al requisito di cinque anni per agire come mandatario abilitato dinanzi all'EU IPO (opzione 2.b).</p>
---	---	--	----------------------	--	---

<p>Ufficio della proprietà intellettuale d'Irlanda (Irlanda)</p>	<p>«Barrister» «Solicitor»</p>	<p>Chi detiene il titolo di «Barrister» o «Solicitor» è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto irlandese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EU IPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p>	<p>«Registered Trade Mark Agent»</p>	<p>Chi detiene il titolo di «Registered Trade Mark Agent» ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EU IPO in materia di marchi.</p>	
--	------------------------------------	---	--------------------------------------	--	--

<p>UIBM – Ufficio italiano brevetti e marchi (Italia)</p>	<p>«Avvocato»</p>	<p>Chi detiene il titolo italiano di «Avvocato», ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto italiano e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p>	<p>«Mandatari abilitati in Marchi» «Consulenti in Marchi» «Consulenti in Proprietà Industriale»</p>	<p>Chi detiene i titoli di «Consulente abilitato in Marchi» e «Consulente in Proprietà Industriale» ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO sia in materia di marchi, sia di disegni e modelli.</p>	
--	-------------------	--	--	---	--

<p>LRPV - Ufficio dei brevetti della Repubblica di Lettonia (Lettonia)</p>		<p>«Profesionāls patentpilnvarnieks»</p>	<p>Le persone che detengono il titolo di «profesionāls patentpilnvarotais» («avvocato professionista specializzato in brevetti») e sono incluse nell'elenco degli avvocati professionisti specializzati in brevetti dell'ufficio dei brevetti sono abilitate a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale (e di conseguenza dinanzi all'EUIPO):</p> <ul style="list-style-type: none"> - in materia di marchi, se sono specializzate (e hanno superato un esame specifico) in marchi; - in materia di disegni e modelli, se sono specializzate (e hanno superato un esame specifico) in disegni e modelli.
--	--	--	--

<p>Ufficio della proprietà intellettuale presso il dipartimento degli Affari economici (Liechtenstein)</p>	<p>«Rechtsanwalt»</p>	<p>Chi detiene il titolo di «Rechtsanwalt», ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto del Liechtenstein e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p>	<p>«Patentwalt»</p>	<p>Chi detiene il titolo di «Patentwalt» ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO.</p>	
---	------------------------------	--	----------------------------	--	--

<p>Ufficio statale della Repubblica di Lituania (Lituania)</p>	<p>«praktikuojantis teisininkas» «Advokatas»</p>	<p>Chi detiene il titolo di «Advokatas» è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto lituano e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli, a condizione che i clienti siano residenti permanenti nell'UE. I clienti che non sono residenti permanenti nell'UE non possono essere rappresentati da un avvocato e devono essere rappresentati da un mandatario abilitato.</p>	<p>«Profesionalių atstovų» «Patentinis patikėtinis»</p>	<p>Chi detiene il titolo di «Patentinis patikėtinis» ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO.</p>	
---	--	---	---	---	--

<p>Dipartimento del commercio, direzione delle registrazioni di proprietà intellettuale (Malta)</p>	<p>«prattikant legali» «Avukat» o «Prokuratur Legali»</p>	<p>Chi detiene il titolo di «Avukat» o «Prokuratur Legali» è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto maltese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EU IPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p>	<p>«rappreżentanti professjonali»</p>		<p>Qualsiasi persona con esperienza legale, inclusi i notai, può agire dinanzi all'ufficio maltese della proprietà intellettuale. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EU IPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio della proprietà intellettuale maltese (opzione 2.a).</p>
---	---	--	---------------------------------------	--	---

<p>NIPO - Ufficio della proprietà intellettuale (Norvegia)</p>	<p>e «Advokat» e «Advokatfullmektig»</p>	<p>Chi detiene i titoli di «Advokat» e «Advokatfullmektig», ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto norvegese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli. Inoltre, se l'avvocato agisce come avvocato procuratore non è necessaria alcuna procura. Tuttavia, se l'avvocato agisce in qualità di dipendente di una società è necessaria una procura, anche se il dipendente è un avvocato procuratore.</p>			<p>Chiunque può agire dinanzi all'ufficio norvegese della proprietà intellettuale. Per essere autorizzati a rappresentare terzi in materia di marchi dinanzi all'EUIPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio norvegese della proprietà intellettuale (opzione 2.a).</p>
---	--	---	--	--	---

<p>Ufficio dei brevetti polacco (Polonia)</p>	<p>«Adwokat, radca prawnik» «Adwokat, radca prawny»</p>	<p>Chi detiene il titolo di «Adwokat, radca prawny», ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale in materia di marchi, disegni e modelli ai sensi del diritto della Polonia e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p>	<p>«Zawodowi pełnomocnicy» «Rzecznik Patentowy»</p>	<p>Chi detiene il titolo di «Rzecznik Patentowy» (nell'elenco degli avvocati specializzati in brevetti dell'ufficio dei brevetti polacco) ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p>	
--	---	---	---	---	--

<p>INPI - Ufficio portoghese proprietà industriale (Portogallo)</p>	<p>«Profissionais justifica» «Advogado»</p>	<p>Chi detiene il titolo di portoghese «Advogado», ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto portoghese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p>	<p>«mandatário autorizado» «Agentes da Propiedade Industrial»</p>	<p>Qualsiasi persona può agire dinanzi all'istituto portoghese per la proprietà intellettuale. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'istituto portoghese per la proprietà intellettuale (opzione 2.a).</p> <p>In aggiunta, le persone che detengono i titoli di «Agentes da Propiedade Industrial» e «notary» sono riconosciute ufficialmente come professionalmente qualificate a rappresentare terzi dinanzi all'istituto portoghese per la proprietà industriale e non sono pertanto soggette al requisito di cinque anni per agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO (opzione 2.b).</p>
---	---	---	---	--

<p>OSIM – Ufficio statale rumeno per le invenzioni e i marchi (Romania)</p>	<p>«Avocat»</p>	<p>Le persone che detengono il titolo di «Avocat» e sono anche qualificate come avvocati di PI e membri della Camera romana dei mandatarî per i brevetti sono abilitate ad agire in qualità di avvocati dinanzi all'ufficio nazionale della propriet� industriale ai sensi del diritto della Romania e, di conseguenza, sono abilitate ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p>	<p>«reprezentanșilor autorizați» «Consilier în proprietate industrială»</p>	<p>Chi detiene il titolo di «Consilier în proprietate industrială» (che deve inoltre essere membro di una camera nazionale) ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed � pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p>	
--	-----------------	--	---	--	--

<p>SKIPO – Ufficio della proprietà industriale della Repubblica slovacca (Slovacchia)</p>	<p>«advokát»</p>	<p>Chi detiene il titolo di «advokát» è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto slovacco e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p>	<p>«Oprávnený zástupca» «Patentový zástupca»</p>	<p>Chi detiene il titolo di «Patentový zástupca» ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO.</p>	
--	------------------	---	--	---	--

<p>SIPO – Ufficio sloveno della proprietà intellettuale (Slovenia)</p>	<p>«odvetnik»</p>	<p>Chi detiene il titolo di «Odvetnik», ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto della Slovenia e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p>	<p>«Zastopnik za modele in znamke» (agente per disegni, modelli e marchi)</p>	<p>Chi detiene il titolo di «Zastopnik za modele in znamke» (agente per disegni, modelli e marchi) ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria, deve essere registrato nel registro degli agenti dell'ufficio sloveno della proprietà intellettuale ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO.</p>	<p>I «Notaries» sono esplicitamente esclusi dal rappresentare terzi dinanzi all'ufficio sloveno della proprietà intellettuale.</p>
---	-------------------	---	--	---	---

<p>OEPM - Ufficio dei brevetti e dei marchi spagnolo (Spagna)</p>	<p>«abogado»</p>	<p>Chi detiene il titolo di «abogado», ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto spagnolo e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUPO in materia di marchi, disegni e modelli, a condizione che la persona che rappresenta sia residente di uno Stato membro dell'UE. Se la persona rappresentata non è residente di uno Stato membro dell'UE, deve essere rappresentata da un avvocato («abogado»), bensì da un mandatario abilitato che detenga il titolo di «Agente Oficial de la Propiedad Industrial».</p>	<p>«Representante autorizado» «Agente Oficial de la Propiedad Industrial»</p>	<p>Qualsiasi persona può agire in materia di marchi, disegni e modelli dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto spagnolo, a condizione che la persona che rappresenta sia residente di uno Stato membro dell'UE. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'OEPM (opzione 2.a).</p> <p>Se la persona rappresentata non è residente di uno Stato membro dell'UE, deve essere rappresentata da una persona che detenga il titolo di «Agente de la Propiedad Industrial».</p> <p>In aggiunta, solo chi detiene il titolo di «Agente de la Propiedad Industrial».</p>
--	------------------	--	---	--

<p>PRV – Ufficio svedese per i brevetti e le registrazioni (Svezia)</p>	<p>«juridisk person» «Advokat»</p>	<p>Chi detiene il titolo di «Advokat», ossia un avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto svedese e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EU IPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p>	<p>Qualsiasi persona può agire in materia di marchi, disegni e modelli dinanzi all'ufficio svedese per i brevetti e le registrazioni. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EU IPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio svedese per i brevetti e le registrazioni (opzione 2.a).</p> <p>In aggiunta, le persone che detengono il titolo di «Patentombud» sono riconosciute ufficialmente come professionalmente qualificate a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio svedese per i brevetti e le registrazioni in materia di marchi, disegni e modelli e non sono pertanto soggette al requisito di cinque anni per agire come mandatario abilitato dinanzi all'EU IPO (opzione 2.b).</p>
---	--	---	--

<p>Qualsiasi persona può agire dinanzi all'ufficio della proprietà intellettuale del Regno Unito in materia di marchi o disegni e modelli (a condizione che soddisfi i requisiti riguardanti la sede nazionale di servizio). Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio della proprietà intellettuale del Regno Unito (opzione 2.a)</p> <p>Inoltre, le persone che detengono il titolo di «Registered Trade Mark Attorney» sono riconosciute ufficialmente come qualificate a livello professionale a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio del Regno Unito per la proprietà intellettuale in</p>			<p>Chi detiene il titolo di «Barrister» o «Solicitor» è abilitato ad agire come avvocato dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale ai sensi del diritto del Regno Unito e, di conseguenza, è abilitato ad agire dinanzi all'EUIPO in materia di marchi, disegni e modelli.</p>	<p>«Barrister» o «Solicitor»</p>	<p>IPO – Ufficio della proprietà intellettuale (Regno Unito)</p>
---	--	--	--	----------------------------------	--

Allegato 2

L'elenco che segue indica i paesi in cui esiste un titolo per chi è abilitato a rappresentare esclusivamente in materia di disegni o modelli. Se il paese non è nell'elenco vuol dire che il relativo diritto si estende anche in materia di marchi, e quindi la persona abilitata non figurerebbe nell'elenco speciale per i disegni o modelli.

Non in vigore

	<p>Ufficio della PI nazionale/ regionale (Paese)</p>	<p>Terminologia nazionale</p>	<p>Opzione 1: l'abilitazione è subordinata al possesso di una qualificazione professionale speciale</p>	<p>Opzione 2: la rappresentazione è aperta a chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a. abbia esercitato dinanzi all'ufficio nazionale per almeno cinque anni, oppure 2. b. sia esente dal requisito di cinque anni poiché in possesso di una qualificazione professionale riconosciuta ufficialmente in conformità dei regolamenti previsti dal rispettivo Stato
<p>Mandatario abilitato (esclusivamente disegni e modelli – articolo 78, paragrafo 4, lettera c), RDC)</p>				

<p>PRH – Ufficio finlandese dei brevetti e delle registrazioni (Finlandia)</p>	<p>«Malliokeusiamies»</p>	<p>Qualunque persona fisica o giuridica può agire come rappresentante in materia di <u>disegni e modelli</u> dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio nazionale della proprietà industriale (opzione 2.a).</p> <p>In aggiunta, le persone che detengono il titolo di «Malliokeusiamies» sono riconosciute ufficialmente come professionalmente qualificate a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio finlandese dei brevetti e delle registrazioni in materia di <u>disegni e modelli</u> e non sono pertanto soggette al requisito di cinque anni per agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO (opzione 2.b).</p>
---	---------------------------	---

<p>Ufficio della proprietà intellettuale d'Irlanda (Irlanda)</p>	<p>«Registered Patent Agents»</p>	<p>Solo chi detiene il titolo di «Registered Patent Agents» ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EU IPO in materia di disegni e modelli.</p>	
<p>UIBM – Ufficio italiano brevetti e marchi (Italia)</p>	<p>«Consulente in brevetti»</p>	<p>Solo chi detiene il titolo di «Consulente in brevetti» ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EU IPO esclusivamente in materia di disegni e modelli.</p>	
<p>LRPV – Ufficio dei brevetti della Repubblica di Lettonia (Lettonia)</p>	<p>«Patentpilnvarotais dizainparaugu lietās»</p>	<p>Solo chi detiene il titolo di «Patentpilnvarotais dizainparaugu lietās» ha la «qualificazione professionale speciale» necessaria ed è pertanto abilitato ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EU IPO esclusivamente in materia di disegni e modelli.</p>	

<p>PRV – Ufficio svedese per i brevetti e le registrazioni (Svezia)</p>	<p>«Varumaerkesombud»</p>	<p>Qualsiasi persona può agire in materia di <u>disegni e modellidinanzi</u> all'ufficio svedese per i brevetti e le registrazioni. Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUJPO si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio svedese per i brevetti e le registrazioni (opzione 2.a).</p> <p>In aggiunta, le persone che detengono il titolo di «Varumaerkesombud» sono riconosciute ufficialmente come professionalmente qualificate a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio svedese per i brevetti e le registrazioni in materia di <u>disegni e modelli</u> e non sono pertanto soggette al requisito di cinque anni per agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUJPO (opzione 2.b).</p>
--	---------------------------	---

<p>IPO – Ufficio della proprietà intellettuale (Regno Unito)</p>	<p>«Registered Patent Attorney»</p>	<p>Qualsiasi persona può agire dinanzi all'ufficio della proprietà intellettuale del Regno Unito in materia di marchi o disegni e modelli (a condizione che soddisfi i requisiti riguardanti la sede nazionale di servizio). Per essere autorizzati ad agire come mandatario abilitato dinanzi all'EUIPO in materia di disegni e modelli si devono avere almeno cinque anni di esperienza dinanzi all'ufficio della proprietà intellettuale del Regno Unito (opzione 2.a).</p> <p>In aggiunta, le persone che detengono il titolo di «Registered Patent Attorney» sono riconosciute ufficialmente come professionalmente qualificate a rappresentare terzi dinanzi all'ufficio della proprietà intellettuale del Regno Unito in materia di disegni e modelli e non sono pertanto soggette al requisito di cinque anni per agire come mandatario abilitato in materia di disegni e modelli dinanzi all'EUIPO (opzione 2.b).</p>
--	-------------------------------------	---